SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2020.

Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l'art. 3, comma 18;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il Sottopiano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, per le finalità di cui al comma 1028, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il suddetto art. 1, comma 1029 prevede altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» adottato ai sensi del citato art. 1, comma 1029 ed, in particolare, la tabella A al medesimo allegata, contenente l'elenco degli stati di emergenza vigenti alla data del 31 dicembre 2018 ovvero cessati da non oltre sei mesi dalla medesima data al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la Regione Marche, con nota prot. n. 617074 del 21 maggio 2019, nel trasmettere la ricognizione dei fabbisogni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 437 del 16 febbraio 2017, adottata in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, ha rappresentato la necessità di integrare l'elenco degli stati di emergenza ricompresi nella Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e di reperire ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già ripartite tra le regioni e province autonome di cui all'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019 recante: «Integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019», con il quale è stata disposta l'integrazione dell'elenco degli stati di emergenza ricompresi nella Tabella A allegata al citato decreto del 27 febbraio 2019, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018;

Considerato che tutte le Regioni interessate hanno confermato l'impiego pressoché totale delle somme assegnate con il citato decreto del 27 febbraio 2019 entro il 31 dicembre 2019 e, pertanto, non si rende necessaria l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto con cui disporre la riassegnazione delle risorse non contrattualizzate a favore delle Amministrazioni regionali e province autonome che documentino di aver avviato almeno il 70% degli investimenti previsti nei relativi Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile e che ne garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;

Considerato che il predetto decreto dell'11 luglio 2019, all'art. 1, comma 2, dispone che con il decreto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 si provvede alla rideterminazione delle risorse da assegnare ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli anni 2020 e 2021, in maniera proporzionale rispetto alle esigenze finanziarie rappresentate, tra l'altro, dalla Regione Marche;

Ritenuto pertanto, necessario modificare la Tabella B allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, che disciplina il trasferimento delle risorse per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché dell'aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi in rassegna;

Considerata la necessità di assicurare la tempestiva disponibilità delle citate risorse finanziarie in capo ai commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa la Tabella B allegata al. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 è sostituita dalla Tabella B allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, le parole: «allo stato dell'avanzamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di avanzamento del Piano di cui al comma 1».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 357

ALLEGATO

TABELLA B

Regione/Provincia autonoma	Totale 2019-2021	Annualità 2019	Annualità 2020	Annualità 2021
Bolzano	81.390.984,45 €	25.107.996,61 €	28.141.493,92 €	28.141.493,92 €
Calabria	115.533.273,93 €	35.640.422,21 €	39.946.425,86 €	39.946.425,86 €
Emilia Romagna	134.663.596,61 €	41.541.863,01 €	46.560.866,80 €	46.560.866,80 €
Friuli Venezia Giulia	276.965.479,79 €	85.440.032,13 €	95.762.723,83 €	95.762.723,83 €
Lazio	82.751.546,81 €	25.527.711,33 €	28.611.917,74 €	28.611.917,74 €
Liguria	332.831.023,76 €	102.673.782,25 €	115.078.620,76 €	115.078.620,76 €
Lombardia	96.549.221,48 €	29.784.103,75 €	33.382.558,87 €	33.382.558,87 €
Sardegna	65.689.754,68 €	20.264.383,69 €	22.712.685,50 €	22.712.685,50 €
Sicilia	220.907.769,67 €	68.147.001,39 €	76.380.384,14 €	76.380.384,14 €
Toscana	67.910.792,47 €	20.949.543,22 €	23.480.624,62 €	23.480.624,62 €
Trento	132.921.357,54 €	41.004.406,28 €	45.958.475,63 €	45.958.475,63 €
Veneto	753.966.974,69 €	232.588.417,11 €	260.689.278,79 €	260.689.278,79 €
Basilicata	10.908.346,04 €	3.365.074,36 €	3.771.635,84 €	3.771.635,84 €
Piemonte	4.777.148,21 €	1.473.684,36 €	1.651.731,92 €	1.651.731,92 €

Molise	9.837.103,64 €	3.034.610,85 €	3.401.246,39 €	3.401.246,39 €
Abruzzo	202.369.780,35 €	62.428.287,26 €	69.970.746,54 €	69.970.746,54 €
Umbria	3.044.468,51 €	939.176,56 €	1.052.645,97 €	1.052.645,97 €
Valle d'Aosta	290.138,17 €	89.503,63 €	100.317,27 €	100.317,27 €
Marche	6.691.239,19 €	- €	3.345.619,59 €	3.345.619,59 €
Totale	€ 2.600.000.000,00	800.000.000,00 €	900.000.000,00 €	900.000.000,00 €

20A01682

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 27 febbraio 2020.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Manlio Di Stefano.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019 recante nomina dell'on. dott. Manlio Di Stefano a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato on. dott. Manlio Di Stefano, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, inclusi i Paesi del Caucaso;

b) le questioni relative alle imprese, alla promozione degli scambi e all'attrazione degli investimenti;

c) le questioni relative all'energia, al mare e all'ambiente;

d) le questioni relative allo spazio e all'aerospazio;

e) le questioni relative alla ricerca e all'innovazione;

f) le variazioni di bilancio e l'integrazione dei capitoli di spesa;

g) le questioni concernenti l'esportazione di armamenti e beni a duplice uso;

h) le questioni attinenti ai contributi di cui agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

i) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;

c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;

d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;

e) le questioni relative all'America centrale, meridionale e Caraibi;

f) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese e la Federazione Russa;

g) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

i) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, SACE e Invitalia;

l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 364

20A01666

DECRETO 27 febbraio 2020.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. dott. Ricardo Antonio Merlo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019 recante nomina del sen. dott. Ricardo Antonio Merlo a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. dott. Ricardo Antonio Merlo, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) le questioni relative alle politiche per gli italiani nel mondo;

b) le questioni relative al Messico;

c) le relazioni bilaterali con il Canada;

d) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Oceania e del Pacifico;

e) i ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;

f) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;

c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;

d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;

e) le questioni relative all'America centrale, meridionale e Caraibi;

f) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese e la Federazione Russa;

g) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

i) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, Sace e Invitalia;

l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 363

20A01667

DECRETO 27 febbraio 2020.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Ivan Scalfarotto.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019 recante nomina dell'on. dott. Ivan Scalfarotto a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato on. dott. Ivan Scalfarotto, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa, inclusa la Turchia;

b) le questioni relative all'integrazione europea;

c) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;

d) la partecipazione alla formazione «Commercio» del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea;

e) le tematiche economiche, finanziarie e globali, incluse quelle inerenti ai processi G7/G8 e G20;

f) le questioni relative alle adozioni internazionali;

g) l'apposizione di formule esecutive ai sensi dell'art. 299 TFUE;

h) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;

c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;

d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;

e) le questioni relative all'America centrale, meridionale e Caraibi;

f) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese e la Federazione Russa;

g) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

i) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, Sace e Invitalia;

l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 362

20A01668

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 2020.

Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 116 del 20 maggio 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale;

Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.

Art. 2.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «*Refrigerants - designations and safety classification*» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte.

2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.

3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: LAMORGESE

20A01669

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 marzo 2020.

Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* Serie Generale, n. 26 dell'1 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 3201 dell'11 marzo 2020, concernenti l'arrivo in Italia di un volo speciale con a bordo materiale sanitario e un gruppo di esperti e medici cinesi;

Ritenuto di consentire ai predetti medici ed esperti di collaborare con le autorità nazionali, evitando, come richiesto dal Ministero della salute, ogni forma di quarantena al loro arrivo a Roma;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", è consentito l'atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n. NMU787 MU78812MAR 286359 PVG1715 1915PVG JJ.

2. Ai passeggeri del volo di cui al comma 1 non si applicano le misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h)* e *i)*, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

3. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma 1 sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 391

20A01766

ORDINANZA 20 marzo 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie

e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 449

20A01797

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2020.

Revoca del riconoscimento quale Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia del Consorzio «Gargano Molluschi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio, ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;

Vista la legge n. 97 del 9 agosto 2018, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo, n. 165 del 30 marzo 2001, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017, registrato dalla Corte dei conti al protocollo n. 212 del 29 marzo 2017, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale n. 44 del 12 gennaio 1995, recante «Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale n. 515 del 1° dicembre 1998, concernente «Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante «Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 404 della Commissione, dell'8 aprile 2011, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27 giugno 2019, concernente la «individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Vista la circolare n. 41807 del 22 novembre 2011, recante disposizioni sulla marcatura e identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

Considerato che con decreto 27 marzo 1998 è stata affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Manfredonia», in sigla «Gargano Molluschi»;

Considerato che con il decreto direttoriale 14 novembre 2008 è stato rinnovato l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Manfredonia al Consorzio «Gargano Molluschi»;

Considerato che il Consiglio di amministrazione del Consorzio «Gargano Molluschi», nella seduta del 16 novembre 2017, ha deliberato l'avvio della procedura di chiusura del Consorzio;

Considerato che l'assemblea ordinaria del Consorzio «Gargano Molluschi», nella seduta del 17 novembre 2017, ha deliberato l'immediata chiusura del Consorzio;

Considerato che il Consorzio «Gargano Molluschi» ha inviato, per il tramite della Capitaneria di porto di Manfredonia, assunta al protocollo n. 13058 del 13 agosto 2019, la richiesta di revoca del riconoscimento del medesimo Consorzio e, quindi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Manfredonia;

Considerato che attraverso lo scioglimento e la richiesta di revoca per il Consorzio «Gargano Molluschi» vengono a mancare gli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento del suddetto Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, recante «Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi», il riconoscimento quale Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia al Consorzio «Gargano Molluschi» con sede a Manfredonia, via Cala del Porto - Lotto B.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, affisso agli Albi delle Autorità marittime nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2020

Il direttore generale: RIGILLO

20A01658

DECRETO 6 marzo 2020.

Estensione del riconoscimento della organizzazione di produttori «San Marco associazione produttori pesca società cooperativa» in Chioggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni

dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con il quale è stata modificata, tra l'altro la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 1 recante «trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo»;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1980, n. 342, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 100/76 e del regolamento (CEE) n. 105/76, l'organizzazione di produttori della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca San Marco» società cooperativa a r.l. con sede a Chioggia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2003, n. 193, con il quale, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, è stato esteso il riconoscimento della suddetta Associazione per la produzione delle specie alacce, aringhe, lansardi, suri, boghe, palamite, rane pescatrici, tonni, ostriche, granseole;

Visto lo statuto della suddetta organizzazione di produttori, aggiornato ai sensi della vigente normativa con atto in data 12 dicembre 2015, repertorio n. 1493, raccolta n. 1105 per notaio Amerigo Santoro di Rovigo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione corrisponde ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la documentata istanza del 9 gennaio 2018, prot. n. 0000337 in pari data, con la quale la organizzazione di produttori «San Marco associazione produttori pesca società cooperativa» con sede a Chioggia ha chiesto l'estensione del riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, anche per la produzione delle specie seppia mediterranea, sogliola, triglia di fango, rombo chiodato, rombo liscio, molo o merlano, nasello o merluzzo, moscardino;

Vista l'istanza trasmessa dalla suddetta organizzazione con PEC in data 1° giugno 2019, prot. n. 0009112 del 3 giugno 2019, e la documentazione integrativa ad essa allegata;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 14, paragrafo 1 lettera *b)* del citato regolamento (UE) n. 1379/2013, un'organizzazione deve dimostrare di svolgere, relativamente alle specie per cui viene richiesto il riconoscimento, un'attività economica sufficiente per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume della produzione commercializzabile;

Visto il verbale dalla Capitaneria di Porto di Chioggia trasmesso con PEC del 3 aprile 2019, prot. n. 0005920 in pari data, con il quale, a seguito delle verifiche effettuate presso l'organizzazione di produttori di cui trattasi, è stato certificato che la «San Marco associazione produttori pesca società cooperativa» opera conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013;

Visti gli atti da cui risulta che la summenzionata organizzazione di produttori persegue gli obiettivi fissati dal suddetto regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde altresì ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È esteso, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, articoli 14 e 17 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali conse-

guenti a norma di legge, il riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca denominata «San Marco associazione produttori pesca società cooperativa» con sede a Chioggia anche per la pesca delle specie ittiche seppia mediterranea, sogliola, triglia di fango, rombo chiodato, rombo liscio, molo o merlano, nasello o lovo o merluzzo, moscardino.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A01659

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Benedetto Croce società cooperativa in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria della Benedetto Croce società cooperativa in liquidazione, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 14.401,00, si riscontra una massa debitoria di euro 78.279,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 63.878,00;

Considerato che in data 17 gennaio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Luisa De Falco;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Benedetto Croce società cooperativa in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale n. 06517311210) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Luisa De Falco (codice fiscale DFLLSU84A67F839Y) nata a Napoli il 27 gennaio 1984, e domiciliata in Cercola (NA), via Luca Giordano, n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01660

DECRETO 5 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sole cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 5 giugno 2019, n. 50/2019 del Tribunale di Napoli nord e pubblicata in data 10 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Sole cooperativa sociale - onlus in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gennaro Duraccio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sole cooperativa sociale - onlus in liquidazione» con sede in Aversa (CE) (codice fiscale n. 02576770610 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gennaro Duraccio (codice fiscale DRCGNR69L28G902X) nato a Portici (NA) il 28 luglio 1969, domiciliato in Telese Terme (BN), via Sant'Agatella n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01661

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERA 10 marzo 2020.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari. (Delibera n. 116/2020).

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di IBL Banca Spa, con sede legale in Roma (RM), via Venti Settembre n. 30 e capitale sociale di euro 75 mln;

Considerato che la predetta banca risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza essendo in possesso di fondi propri superiori al requisito minimo di euro 25 mln e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

IBL Banca Spa all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il governatore: VISCO

20A01655

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefamezin».

Con la determina n. aRM - 19/2020 - 40 del 4 febbraio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

medicinale: CEFAMEZIN;

confezione: 022662011;

descrizione: «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

confezione: A.I.C. n. 022662062;

descrizione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

confezione: A.I.C. n. 022662098;

descrizione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

confezione: A.I.C. n. 022662124;

descrizione: «1000 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A01594

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromocodeina».

Con la determina n. aRM - 20/2020 - 542 del 4 febbraio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BROMOCODEINA;

confezione: A.I.C. n. 000380028;

descrizione: «7,5 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A01595

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio Liofilchem».

Con la determina n. aRM - 21/2020 - 4247 del 7 febbraio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Liofilchem S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLUCOSIO LIOFILCHEM;

confezione: 044875019;

descrizione: «500 mg/ml sciroppo» 1 flacone in vetro da 150 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A01596

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tirosintlet».

Con la determina n. aRM - 22/2020 - 7166 del 7 febbraio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TIROSINTLET;

confezione: A.I.C. n. 041528011;

descrizione: «13 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528023;

descrizione: «13 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528035;

descrizione: «13 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528047;

descrizione: «25 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528050;

descrizione: «25 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528062;

descrizione: «25 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528074;

descrizione: «50 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528086;

descrizione: «50 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528098;

descrizione: «50 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528100;

descrizione: «75 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528112;

descrizione: «75 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528124;

descrizione: «75 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528136;

descrizione: «88 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528148;

descrizione: «88 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528151;

descrizione: «88 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528163;

descrizione: «100 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528175;

descrizione: «100 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528187;

descrizione: «100 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528199;

descrizione: «112 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528201;

descrizione: «112 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528213;

descrizione: «112 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528225;

descrizione: «125 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528237;

descrizione: «125 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528249;

descrizione: «125 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528252;

descrizione: «137 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528264;

descrizione: «137 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528276;

descrizione: «137 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528288;

descrizione: «150 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528290;

descrizione: «150 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528302;

descrizione: «150 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528314;

descrizione: «175 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528326;

descrizione: «175 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528338;

descrizione: «175 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528340;

descrizione: «200 microgrammi capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528353;

descrizione: «200 microgrammi capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PCTFE/AL;

confezione: A.I.C. n. 041528365;

descrizione: «200 microgrammi capsule molli» 100 capsule in blister PVC-PCTFE/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A01597

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mononine».

Con la determina n. aRM - 23/2020 - 802 del 12 febbraio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della CSL Behring GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MONONINE;

confezione: 028142026;

descrizione: 1 fiala 500 UI + kit con flaconcino solv. 5 ml;

confezione: 028142038;

descrizione: 1 fiala 1000 UI + kit con flaconcino solv. 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A01598

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Zydus».

Con la determina n. aRM - 24/2020 - 3724 del 12 febbraio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zydus France, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RASAGILINA ZYDUS.

Confezioni e descrizioni:

044179012 - «1 mg compresse» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044179024 - «1 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044179036 - «1 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044179048 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044179051 - «1 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044179063 - «1 mg compresse» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044179075 - «1 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

044179087 - «1 mg compresse» 7 compresse in blister OPA/AL/PE;

044179099 - «1 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PE;

044179101 - «1 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PE;

044179113 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PE;

044179125 - «1 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PE;

044179137 - «1 mg compresse» 112 compresse in blister OPA/AL/PE;

044179149 - «1 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044179152 - «1 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A01599

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicanova».

Estratto determina AAM/PPA n. 173 del 3 marzo 2020

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BICANOVA;

Numero di procedura: n. DE/H/0438/001-003/II/021.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.8 e 9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Bicanova», nella forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona, via Crema n. 8, cap. 26020, Italia, codice fiscale n. 09291850155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01662

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravaselect».

Estratto determina AAM/PPA n. 170 del 3 marzo 2020

Variazione di tipo II: B.II.e.5.a.2) e conseguentemente di essere autorizzata a mettere in commercio il medicinale PRAVASELECT anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» - 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvc/Al e «40 mg compresse» - 28 compresse in blister Pvc/Pe/pvc/Al.

Codice pratica: N1B/2019/1671.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Pravaselect», anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

20 mg compresse - 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvc/Al - A.I.C. n. 027309069 (in base 10) 0U1F0F (in base 32);

40 mg compresse - 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvc/Al - A.I.C. n. 027309071 (in base 10) 0U1F0H (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: Pravastatina.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale n. 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze (FI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica RR.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01663

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determina AAM/PPA n. 171 del 3 marzo 2020

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZIRTEC.

Numero di procedura: IE/H/0209/001-003/II/032.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Zirtec», nella forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Varesina n. 162 - CAP 20156 - Italia; codice fiscale n. 00471770016.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01664

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicavera».

Estratto determina AAM/PPA n. 172 del 3 marzo 2020

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BICAVERA.

Numero di procedura: DE/H/0438/001-003/II/030.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.8 e 9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Bicavera», nella forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determin, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), via Crema n. 8 - CAP 26020 - Italia; codice fiscale n. 09291850155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01665

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto dell'Associazione «AZIONE» iscritto nel Registro dei partiti politici il 27 novembre 2019 (con la precedente denominazione «Siamo Europei»).

Art. 1.

Denominazione

1.1. È costituita l'associazione «AZIONE».

Art. 2.

Sede

2.1. AZIONE ha sede in Roma, Via Poli n. 3.

Art. 3.

Oggetto e finalità

3.1. AZIONE è un'associazione politica a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

3.2. AZIONE promuove il pensiero politico liberal-progressista fondato su un patriottismo inclusivo, italiano ed europeo, su un'economia sociale e di mercato, innovativa ed ecologicamente sostenibile e sull'attenzione primaria al progresso della società. Persegue una sempre maggiore integrazione e democraticità dell'Unione europea e promuove gli obiettivi della tutela dei valori fondamentali della democrazia liberale, dello stato di diritto, della libertà personale ed economica, della solidarietà sociale e dello sviluppo sostenibile. In coerenza con il principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo essenziale dello Stato nel contrasto alle fragilità del tessuto sociale e alle fratture geografiche, generazionali ed economiche.

Art. 4.

Durata

4.1. La durata di AZIONE è indeterminata.

Art. 5.

Simbolo di AZIONE

5.1. Il simbolo di AZIONE è il seguente: cerchio con fondo blu, con: al centro, su una riga, la dicitura «AZIONE» di colore bianco, in grassetto maiuscolo lievemente inclinato da sinistra verso destra, con la A iniziale in

carattere più grande, con all'interno una freccia blu in orizzontale da sinistra verso destra, che si confonde a sinistra allo sfondo,di cui forma parte integrante, come Allegato «1».

5.2. Il simbolo di AZIONE è utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

5.3. I Gruppi e le altre articolazioni territoriali e tematiche riconosciute ai sensi del successivo art. 19 utilizzano il simbolo in conformità al presente Statuto, ai Regolamenti e alle determinazioni del Comitato Direttivo.

5.4. Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo è di competenza del Comitato Direttivo.

5.5. Le modifiche del simbolo e della denominazione di AZIONE sono approvate dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta Degli Associati aventi diritto al voto in conformità all'articolo 12.10.

Art. 6.

Associati e adesioni collettive

6.1. Gli Associati sono i cittadini dell'Unione Europea che acquistano la qualità di Associato in conformità al presente Statuto.

6.2. Coloro che intendono iscriversi ad AZIONE inviano richiesta scritta al Comitato Direttivo. La richiesta di iscrizione può essere respinta con decisione motivata dal Comitato Direttivo.

6.3. Gli Associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Comitato Direttivo in conformità al presente Statuto.

6.4. Presso la sede di AZIONE è tenuto un registro degli Associati.

6.5. I dati personali degli Associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall'Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente *pro tempore*.

6.6. AZIONE promuove la trasparenza della gestione dell'Associazione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Gli Associati hanno diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, secondo modalità stabilite con Regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 7.

Diritti e doveri degli Associati

7.1. L'appartenenza a AZIONE ha carattere libero e volontario.

7.2. Tutti gli Associati hanno diritto di:

1) partecipare all'attività e agli organi di AZIONE, in conformità al presente Statuto;

2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti AZIONE, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e a quanto stabilito dagli organi dell'Associazione;

3) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

7.3. Gli Associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:

1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi di AZIONE;

2) rispettare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi di AZIONE;

3) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale;

4) pagare la quota di iscrizione.

Art. 8.

Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:

1) dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Presidente;

2) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione.

8.2. La perdita della qualità di Associato può avvenire anche per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi:

1) mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Associazione;

2) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;

3) perdita dei requisiti per l'ammissione ad Associato;

4) azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell'Associazione.

La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal Comitato Direttivo. In tal caso, l'audizione dell'Associato deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l'audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il Comitato Direttivo può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'Associato interessato.

8.3. L'Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di AZIONE perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

Art. 9.

Organi

9.1. Sono organi dell'Associazione:

a) il Congresso Nazionale;

b) l'Assemblea;

c) il Comitato Direttivo;

d) il Segretario;

e) il Presidente;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10.

Congresso Nazionale

10.1. Il Congresso Nazionale decide sulle linee e sugli obiettivi generali dell'azione politica di AZIONE, elegge il Segretario e i membri dell'Assemblea e approva mozioni di indirizzo politico o organizzativo.

10.2. Il Congresso Nazionale è convocato ogni due anni. È inoltre convocato in via straordinaria in caso di cessazione del mandato del Segretario per qualsiasi motivo, o quando la convocazione sia deliberata, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea.

10.3. Il Congresso Nazionale è disciplinato da un Regolamento (il "Regolamento Congressuale") approvato dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le candidature a Segretario vengono presentate, sulla base di una mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell'Assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere; ciascuna candidatura deve essere corredata delle sottoscrizioni di un numero di Associati pari almeno al 5% (cinque per cento) del totale degli Associati alla data di convocazione del Congresso Nazionale;

b) nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data del Congresso Nazionale, si tengono le votazioni locali sulle mozioni congressuali e sulle candidature in Assemblea, assicurando la regolarità e la segretezza del voto; il Regolamento del Congresso può prevedere il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino tale regolarità e segretezza;

c) la ripartizione dei seggi in Assemblea è fatta su base regionale in proporzione alla popolazione residente, al numero di Associati iscritti nella regione e, a partire dal secondo Congresso Nazionale, al numero di voti ricevuti alle ultime Elezioni politiche in ciascuna regione; il Regolamento Congressuale può prevedere ulteriori ripartizioni dei seggi assegnati a ciascuna regione in collegi provinciali o locali, sulla base dei medesimi criteri, quando il numero degli Associati della regione superi una determinata soglia stabilita nel Regolamento Congressuale;

d) anche al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale, salvo quanto previsto al successivo paragrafo *f)*; i seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono ripartiti sulla base dei resti, nell'ambito di ciascun collegio regionale;

e) sono ammessi al voto gli Associati iscritti nell'Elenco degli Associati alla data in cui viene convocato il Congresso Nazionale che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto;

f) nel caso in cui la lista di uno dei candidati a Segretario ottenga oltre il 40% (quaranta per cento) dei voti, tale candidato è eletto segretario senza necessità di voto dell'Assemblea; in tale ipotesi, sono eletti di diritto in assemblea i primi 45 (quarantacinque) candidati non eletti inclusi nella lista del Segretario eletto, fermo restando che, al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui siano state presentate una pluralità di liste, in nessun caso il numero totale di candidati eletti dalla lista del Segretario può superare i 270 (duecentosettanta) membri;

g) nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la soglia del 40% (quaranta per cento), il Segretario è eletto dall'Assemblea;

h) in occasione di ogni Congresso Nazionale, l'Assemblea elegge il Presidente e due vice presidenti, di cui uno vicario, il Comitato Direttivo e il Tesoriere.

Art. 11.

Assemblea

11.1. L'Assemblea delibera:

1) sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

2) sull'elezione del Comitato Direttivo, del Presidente e del Tesoriere;

3) sull'esclusione degli Associati;

4) sulle modifiche al presente Statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, da adottarsi con le procedure e le maggioranze ai sensi dell'art. 5.5. del presente Statuto;

5) sui Regolamenti;

6) sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario, del Presidente e/o del Tesoriere;

7) sulla fusione con altra Associazione o ente;

8) sullo scioglimento dell'Associazione;

9) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto.

11.2. L'Assemblea resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale di AZIONE.

11.3. Le mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario, del Presidente e/o del Tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, con solo tale argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 12.

Partecipazione all'Assemblea

12.1. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea:

a) 300 (trecento) membri eletti ai sensi dell'art. 10.3;

b) il Segretario;

c) i membri del Comitato Direttivo;

e) parlamentari, consiglieri regionali, sindaci dei comuni con più di 70.000 (settantamila) abitanti.

12.2. Ciascun membro dell'Assemblea resta in carica fino al Congresso Nazionale successivo e ha diritto a un voto.

12.3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

12.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli Associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

12.5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

12.6. All'assemblea è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'Assemblea, con il limite di una delega per delegato.

12.7. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero di Associati partecipanti. L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli Associati.

12.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vice Presidente. Il Presidente nomina un segretario della riunione.

12.9. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. Le deliberazioni sull'elezione alle cariche previste dal presente Statuto sono votate a scrutinio segreto.

12.10. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 13.

Composizione e funzioni del Comitato Direttivo

13.1. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso Nazionale, per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità di AZIONE.

Si riunisce con frequenza almeno bimestrale.

13.2. In particolare, il Comitato Direttivo:

a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea ai sensi di legge o del presente Statuto;

b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di curricula che possono essere presentati da singoli Associati o su iniziativa dei Gruppi di AZIONE, sentiti i coordinamenti territoriali di cui all'articolo 18.6, secondo le modalità stabilite con Regolamento del Comitato Direttivo;

e) stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli Associati;

f) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

g) delibera l'esclusione degli Associati ai sensi dell'articolo 8.2 e approva le altre sanzioni disciplinari di cui all'art. 20.5;

h) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;

i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

13.3. Il Comitato Direttivo resta in carica per un periodo 2 (due) anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso Nazionale.

13.4. Del Comitato Direttivo fanno parte:

a) il Segretario;

b) il Presidente e i Vice Presidenti;

c) il Tesoriere;

d) 30 (trenta) membri eletti dall'Assemblea in occasione del Congresso Nazionale, salvo quanto previsto al successivo articolo 13.6.

13.5. L'elezione dei membri di cui all'art. 13.4 *d)* avviene sulla base di un sistema di liste, con metodo proporzionale, salvo che, nel caso in cui la prima lista ottenga più del 40% (quaranta per cento) dei voti, da tale lista vengono eletti anche i primi 5 (cinque) membri che risulterebbero non eletti applicando il metodo proporzionale e i membri attribuiti alle altre liste vengono ridotti proporzionalmente. Al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista deve appartenere al genere meno rappresentato.

13.6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti di cui all'art. 13.4 *d)*, il Comitato Direttivo viene integrato automaticamente mediante l'inserimento del primo dei non eletti ai sensi dell'art. 13.5, che resta in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato Direttivo.

13.7. Il Comitato Direttivo si riunisce con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore, su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 6 (sei) ore.

13.8. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

13.9. Al Comitato Direttivo è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantiscano la segretezza del voto.

Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

13.10. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato Direttivo è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri.

13.11. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14.

Il Segretario

14.1. Il Segretario è eletto dal Congresso Nazionale e ha la responsabilità politica ed elettorale di AZIONE. Resta in carica fino al primo Congresso Nazionale successivo alla sua elezione e rappresenta l'Associazione in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dal Congresso, dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo. In particolare, il Segretario:

a) coordina le iniziative politiche di AZIONE;

b) rappresenta AZIONE nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;

c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e al Comitato Direttivo;

d) nomina la segreteria;

e) assicura un adeguato coordinamento tra AZIONE e gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale;

f) coordina le articolazioni territoriali e tematiche di AZIONE.

14.2. Il Segretario rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all'Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

Il Segretario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina in materia, stabilisce le regole finanziarie e di gestione che devono essere applicate dalle articolazioni territoriali, sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi AZIONE, e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione e assume la titolarità dei nomi a dominio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale dell'Associazione. Il Segretario può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

14.3. Il Segretario, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse dell'Associazione, sottoponendoli per la ratifica al Comitato Direttivo non oltre 7 (sette) giorni dalla loro esecuzione.

14.4. Il Segretario si avvale del supporto politico e organizzativo della Segreteria, che si compone di non più di 12 (dodici) membri designati dal Segretario, che può revocarli in qualsiasi momento. La Segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il Segretario nell'esecuzione del mandato. Il Segretario può attribuire ai membri della Segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni della segreteria sono convocate dal Segretario e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 15.

Il Presidente

15.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi. Resta in carica fino al Congresso successivo alla sua elezione e comunque per non più di 2 (due) anni. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea, convoca il Congresso, è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale.

15.2. L'Assemblea nomina due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che restano in carica fino al Congresso successivo alla loro elezione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vice Presidente.

Art. 16.

Tesoriere

16.1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea in occasione del Congresso Nazionale e resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale e, comunque, per non più di 2 (due) anni.

16.2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di AZIONE a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni del Comitato Direttivo.

16.3. Il Tesoriere predispone e sottopone al Comitato Direttivo un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dal Comitato Direttivo, nonché le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti contabili di cui all'art. 13.2, *a)*, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.

16.4. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet di AZIONE. Assicura la massima trasparenza della gestione dell'Associazione.

16.5. Al Tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge n. 441/1982.

Art. 17.

Esercizio sociale, bilanci e patrimonio

17.1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 dicembre 2019. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

17.2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

17.3. Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell'Associazione.

17.4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dall'eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi.

Art. 18.

Articolazioni territoriali e tematiche

18.1. AZIONE è organizzato in Gruppi territoriali e tematici. I Gruppi sono costituiti da almeno 5 (cinque) Associati e ad essi possono partecipare anche persone non iscritte a AZIONE.

18.2. I Gruppi possono essere territoriali o tematici. Promuovono gli obiettivi di AZIONE, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, promuovono le campagne di iscrizioni a AZIONE, sostengono le campagne elettorali alle quali AZIONE decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione di altre liste,svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi. Non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare AZIONE.

18.3. I Gruppi si costituiscono in associazione, adottando uno statuto conforme al modello approvato dalla direzione di AZIONE, che viene trasmesso in anticipo al Comitato Direttivo insieme all'elenco degli Associati fondatori per approvazione. Il Comitato Direttivo o il Segretario, su delega di questo, comunica la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

18.4. I Gruppi si finanziano autonomamente mediante l'applicazione di quote associative ulteriori rispetto a quella di iscrizione a AZIONE e attraverso contributi degli associati e di terzi. In ogni caso, l'Associazione riserva almeno il 10% (dieci per cento) dei propri proventi delle iscrizioni alle articolazioni territoriali. Le modalità di assegnazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con Regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

18.5. I Gruppi territoriali possono creare coordinamenti regionali, a condizione che agli stessi partecipino almeno i tre quarti dei Gruppi costituiti nella Regione. I coordinamenti hanno funzioni di raccordo tra il territorio e gli organi centrali di AZIONE, di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale, di promozione della collaborazione tra i diversi gruppi e di coordinamento dell'iniziativa politica. Fino al primo Congresso Nazionale e all'istituzione dei coordinamenti locali di cui al successivo paragrafo 18.6, i coordinamenti non hanno rappresentanza politica o statutaria.

18.6. Con il primo Congresso Nazionale di AZIONE sono istituiti coordinamenti dei Gruppi ai livelli regionale, provinciale, comunale e, per le città metropolitane, municipale.

Sono organi dei coordinamenti regionali: *a)* l'assemblea degli iscritti; *b)* il segretario; *c)* il consiglio direttivo, di cui sono membri di diritto tutti i coordinatori dei Gruppi costituiti nel territorio. Le modalità di elezione e funzionamento dei coordinamenti regionali sono definite dal Regolamento del Comitato Direttivo.

18.7. Il Segretario, sentito il Comitato Direttivo, può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei coordinamenti locali di cui al paragrafo 18.6, nominando un commissario che ne esercita le funzioni, nei seguenti casi: *a)* perdurante impossibilità di funzionamento degli organi; *b)* gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei Regolamenti dell'associazione; *c)* svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali di AZIONE. Nei casi più gravi, il Comitato Direttivo, su proposta del Segretario, può disporre lo scioglimento degli organi dei coordinamenti locali.

18.8. Il Comitato Direttivo può, nei casi di cui all'articolo 18.7, revocare l'approvazione dei Gruppi Territoriali e Tematici, nel qual caso tali Gruppi perdono il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di AZIONE.

18.9. Contro le decisioni del Segretario e del Comitato Direttivo di cui ai paragrafi 18.6 e 18.7, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 19.

Collegio dei probiviri – Sanzioni disciplinari

19.1. Il Collegio dei Probiviri:

1) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che non rivestono alcuna carica all'interno di AZIONE, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

2) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.

19.2. Il Collegio resta in carica fino al primo Congresso Nazionale successivo alla sua elezione. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/video-conferenza.

19.3. Il Collegio decide entro centottanta giorni:

1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una di queste e gli organi di AZIONE, incluse le controversie sui ricorsi di cui al paragrafo 18.9;

2) sulle controversie disciplinari.

19.4. Il Collegio ha inoltre il compito di:

1) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto;

2) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

19.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi Associato, per iniziativa di uno o più Associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di AZIONE.

19.6. Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 10 (dieci) giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

19.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie al Comitato Direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

19.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

1) il richiamo scritto;

2) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell'Associazione; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;

3) l'esclusione.

Contro la decisione dell'esclusione e/o della sospensione è ammesso appello all'Assemblea nazionale, con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Collegio dei Probiviri. Il Presidente convoca l'Assemblea senza indugio e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all'Assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. L'Assemblea può confermare, annullare o modificare la decisione dei Probiviri.

19.9. Gli associati esclusi per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio.

Art. 20.

Collegio dei revisori dei conti - Società di revisione

20.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registri dei Revisori Legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Se non vi ha provveduto l'Assemblea nazionale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso e dell'Assemblea.

20.2. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non può superare i due anni e scade alla data del successivo Congresso.

20.3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritto nell'apposito albo, ai sensi della normativa vigente. La società di revisione, o il revisore, svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.

Art. 21.

Scioglimento e liquidazione

21.1. Lo scioglimento di AZIONE è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli Associati.

Art. 22.

Controversie

22.1. Qualunque controversia tra Associati, o tra gli Associati e l'Associazione, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività dell'Associazione, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 23.

Rinvio

23.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 24.

Norma transitoria

24.1. Fino al primo Congresso Nazionale, da tenersi non oltre il 30 giugno 2020:

a) le funzioni e i poteri attribuiti al Congresso, all'Assemblea e al Comitato Direttivo dal presente Statuto sono esercitati da un Comitato Promotore composto da un minimo di 10(dieci) a un massimo di 50 (cinquanta) membri, costituito dai fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di AZIONE e dalle altre persone fisiche che vengono cooptate con deliberazione del Comitato Promotore adottata a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato Promotore elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente. Il Comitato Promotore cessa dalle sue funzioni alla conclusione del primo Congresso Nazionale; il funzionamento del Comitato Promotore è regolato dagli articoli da 13.7 a 13.11 del presente Statuto;

b) il Presidente del Comitato Promotore ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni attribuite al Segretario e al Presidente dal presente Statuto;

c) le funzioni e i poteri attribuiti al Collegio dei Probiviri dal presente Statuto sono esercitati da un collegio di garanzia composto da tre Associati che non fanno parte del Comitato Promotore, eletti dal Comitato Promotore a maggioranza dei due terzi;

d) eventuali modifiche al presente Statuto possono essere approvate dal Comitato Promotore con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

24.2. Il Comitato Promotore:

a) adotta il Regolamento del primo Congresso Nazionale di AZIONE e ne gestisce e coordina lo svolgimento;

b) delibera sulla cooptazione d i nuovi membri del Comitato Promotore e, nei casi previsti dallo Statuto, sull'esclusione dei membri del Comitato Promotore;

c) cessa dalle proprie funzioni alla conclusione del primo Congresso Nazionale di AZIONE.

24.3. Entro il 15 dicembre 2019, il Comitato Promotore lancia la campagna di iscrizioni per l'anno 2020, approvando il relativo Regolamento.

24.4. Entro il 10 marzo 2020, il Comitato Promotore nomina una commissione costituente con il compito di predisporre e sottoporre al Comitato Promotore una proposta di Regolamento Congressuale ed eventuali proposte di modifica dello Statuto, da presentare al primo Congresso Nazionale di AZIONE. La commissione costituente sottopone le sue proposte al Comitato Promotore entro il 31 marzo 2020.

24.5. Entro il 30 aprile 2020, il Comitato Promotore adotta il Regolamento Congressuale e convoca il Congresso Nazionale entro il 30 giugno 2020.

20A01657

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

20A01763

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-073) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00